

# Comune di Ardauli

Provincia di Oristano



## Regolamento per l'utilizzo del salone dei pubblici spettacoli

Approvato con Delibera C.C. n. 39 del 28/11/2012

COMUNE DI ARDAULI  
Provincia di Oristano

Allegato alla deliberazione

C.C. N° 40 del 28-11-2012

G.C. N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ardauli, 29 NOV. 2012



IL FUNZIONARIO DELEGATO

*[Handwritten signature]*

## **Art. 1**

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà Comunale così individuati:

1. Locale Pubblici Spettacoli

## **Art. 2**

L'uso dei Locali indicati all'art.1 viene concesso ad Enti Pubblici, Istituzioni Scolastiche, Organizzazioni Politiche e sindacali, Associazioni con finalità pubbliche ed a privati cittadini che ne facciano regolare richiesta per svolgervi conferenze, convegni, riunioni di lavoro o comunque attività che abbiano un carattere sociale e/o culturale ricreativo e a privati cittadini che ne facciano richiesta motivata, per eventi di carattere privato di una certa rilevanza, con una presenza minima di almeno 70 persone.

## **Art. 3**

La domanda di concessione in uso compilata su apposito stampato fornito dall'Amministrazione Comunale, indirizzata al sindaco e debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune, almeno sette giorni prima della data richiesta per l'utilizzo.

Il richiedente dovrà indicare chiaramente il genere di manifestazione o attività che si intende organizzare e il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso. Nel caso di manifestazioni a carattere privato le Domande prodotte oltre tale termine potranno essere accolte solo qualora non vi sia pregiudizio per la predisposizione dei locali medesimi. Il salone potrà essere utilizzato al massimo per n. cinque giorni consecutivi, al fine di consentire la continuità di eventi o manifestazioni di carattere pubblico.

## **Art. 4**

La concessione del locale dei Pubblici spettacoli è subordinata al versamento anticipato di una cauzione di € 250,00 da effettuarsi presso l'ufficio economato del comune. Per le manifestazioni private è previsto un rimborso al Comune di € 100,00 per il primo giorno e € 50,00 per ogni giorno successivo, da versare in anticipo tramite versamento con bollettino postale o presso la Tesoreria Comunale.

## **Art.5**

La concessione in uso dei locali è subordinata al tassativo rispetto delle seguenti condizioni:

1. E' fatto divieto di cucinare all'interno dei locale, e fare uso in qualsiasi modo di fiamme libere;
2. è vietato l' utilizzo dei locali a scopo di lucro;

3. ogni eventuale danno arrecato ai locali, all'arredamento o alle attrezzature ivi presenti, verrà contestata e denunciata per iscritto al momento della riconsegna dei locali con successivo incameramento della cauzione e immediata richiesta di risarcimento danni;
4. la pulizia dei locali è a carico del concessionario;
5. alla riconsegna delle chiavi nel termine di 24 ore dalla scadenza della concessione (primo giorno lavorativo utile);
6. ogni uso dei locali non conforme alle norme del regolamento comporterà la revoca o sospensione della concessione.

#### **Art.6**

Sarà cura del Sindaco incaricare un dipendente dell'ufficio Tecnico con il compito di provvedere ai seguenti adempimenti:

1. alla conservazione delle chiavi dei locali;
2. alla verifica dello stato dei locali e delle attrezzature al momento della consegna dei locali al concessionario, che avverrà previa esibizione del pagamento della cauzione;
3. alle opportune verifiche sulla integrità dei locali e delle attrezzature al momento della riconsegna delle chiavi (possibilmente mediante redazione di apposito verbale).

#### **Art.7**

Hanno la precedenza nella assegnazione dei locali:

- Il Comune
- Manifestazioni pubbliche
- Associazioni che operano nel campo sociale
- I privati

#### **Art.8**

A parità di condizioni il locale è assegnato alla associazione che ha presentato per primo la domanda.

#### **Art.9**

L'Amministrazione Comunale, gli uffici comunali e il personale incaricato sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da danni o ammanchi che a qualsiasi titolo si verificano nel corso delle manifestazioni di carattere pubblico e privato.

#### **Art.10**

Il concessionario è direttamente responsabile di ogni eventuale danno cagionato a persone e/o cose conseguenti allo svolgimento della manifestazione o attività, restando a suo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

## **Art.11**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.